

**Osservazioni del Gruppo IREN al
Documento per la consultazione n. 424/2019/R/TLR del 23 ottobre 2019
“Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e
teleraffrescamento – Orientamenti finali”**

Considerazioni di carattere generale

Il documento di consultazione 424/2019 illustra gli orientamenti finali dell’Autorità in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

La scrivente Società, pur **condividendo le finalità generali di una regolazione degli aspetti tecnici del teleriscaldamento**, e in particolare la tutela dei clienti del servizio e il miglioramento della percezione generale del servizio da parte degli utenti e dell’opinione pubblica, **rileva alcune criticità** in merito ad alcuni aspetti, sia generali – nel seguito rappresentati - sia di dettaglio, per i quali si rimanda alle risposte agli spunti per la consultazione.

Innanzitutto, si ritiene che le tempistiche previste dall’Autorità non tengano conto di una **necessaria gradualità** di applicazione della regolazione, laddove gli operatori per adempiere alle prescrizioni devono mettere in atto un grande sforzo sia organizzativo sia di aggiornamento dei sistemi informativi che richiede tempo e risorse; a tal proposito, giova ricordare ancora una volta che, a differenza che negli altri settori regolati, in quello del teleriscaldamento e teleraffrescamento non esiste il meccanismo del recupero in tariffa degli investimenti imposti dagli obblighi di regolazione: in tal senso oneri eccessivi posti in capo al Gestore potrebbero correre il rischio di rendere meno competitivo il teleriscaldamento rispetto ad altri vettori termici, peraltro meno virtuosi in termini energetico-ambientali, quali ad esempio le tradizionali caldaie a gas.

Inoltre, non si può non tenere conto del fatto che alle imprese del settore è già stato richiesto nel corso dell’ultimo biennio un **grande sforzo di adeguamento alla nuova regolazione**; in particolare la regolazione di cui al TUA è entrata in vigore a partire dall’anno 2018 e la regolazione in materia di trasparenza, qualità commerciale è tuttora in corso di avvio (previsto entro il 1 gennaio 2020): attualmente i Gestori scontano ancora le difficoltà legate all’implementazione delle nuove procedure e dei nuovi sistemi di gestione.

Per quanto riguarda le tempistiche di implementazione della disciplina della qualità tecnica, si ritiene opportuno proporre **di un anno rispetto** alle tempistiche previste, in modo da lasciare agli operatori

la possibilità di completare l'implementazione delle disposizioni della regolazione in vigore e prepararsi alle novità gestionali e procedurali necessarie per l'implementazione della nuova regolazione in materia di qualità tecnica.

Un secondo tema di carattere generale riguarda le ipotesi, la metodologia e le conclusioni contenute nello **studio del Politecnico di Milano**, riportato in Appendice B al DCO e utilizzato come riferimento per determinare i principali parametri relativi alla continuità, che costituisce un elemento di novità rispetto al percorso consultivo in materia e che la Scrivente ritiene non del tutto condivisibile.

A giudizio della Scrivente, più che di uno studio rappresentativo del contesto nazionale, o comunque di un caso medio e rappresentativo rispetto alle zone di esistenza del teleriscaldamento, si tratta di una *worst case analysis*, dove i principali parametri di input del modello sono relativi al caso peggiore in termini di parametri quali: la classe energetica dell'edificio, la bassa inerzia termica dei radiatori, la temperatura esterna molto fredda e l'orario di inizio dell'interruzione, che concorrono complessivamente a rendere il risultato peggiorativo rispetto alle condizioni medie di servizio. Si rimanda, per maggior dettaglio sulle conseguenze della scelta di una modellizzazione così penalizzante, alla risposta allo spunto S.5.

Risposte agli spunti di consultazione

S.1 Si condivide la focalizzazione dell'intervento di regolazione della qualità tecnica del telecalore sulla continuità anziché sulla sicurezza? Motivare la risposta.

Si condivide. Si ritiene infatti che il settore del teleriscaldamento, a differenza di quello del gas, non presenti elementi di pericolosità tali da richiedere una specifica regolazione.

S.2 Si condivide quanto proposto in tema di regolazione delle performance energetico-ambientali? Motivare la risposta

Si condivide la proposta di codesta Autorità di rimandare al secondo periodo regolatorio l'eventuale regolazione delle *performance* energetico-ambientali, in quanto il settore è già in una fase di implementazione della nuova regolazione in tema di qualità commerciale, trasparenza e allacciamenti/recessi.

La Scrivente ritiene adeguata l'ipotesi di applicazione di una *sunshine regulation* senza effetti economici, pur riservandosi una valutazione di merito in materia in una fase successiva una volta disponibili maggiori informazioni in merito alle linee di intervento.

Infine, si segnala comunque la necessità di coordinare eventuali interventi regolatori in materia di *performance* energetico-ambientali con le attività in corso sul tema da parte del MISE.

S.3 Si condivide quanto previsto in tema di entrata in vigore della disciplina e di durata del primo periodo di regolazione? Motivare la risposta.

Come detto in premessa, si ritiene necessaria un'entrata in vigore della disciplina con tempistiche più lunghe, per consentire agli operatori l'implementazione delle procedure e dei sistemi utili a rispettare le previsioni di codesta Autorità in tema di qualità commerciale, trasparenza e allacciamenti/recessi.

S.4 Si condivide quanto prospettato in tema di attribuzione degli obblighi di qualità tecnica in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.

Si condivide quanto prospettato in tema di attribuzione degli obblighi di qualità tecnica in assenza di integrazione verticale.

S.5 Si condividono le definizioni proposte all'Articolo 1 dello schema di articolato in Appendice A e, in particolare, la definizione di emergenza? Motivare la risposta.

Si condivide la maggior parte delle definizioni, tuttavia si segnalano alcune criticità.

Con riferimento alla definizione di **interruzione lunga**, non si condivide quanto riportato, in quanto il teleriscaldamento è caratterizzato da inerzie termiche tali per cui il disservizio da parte del cliente non è percepito istantaneamente, ma dopo un certo ritardo dall'interruzione di portata. In particolare, per quantificare il tempo necessario affinché la temperatura dell'ambiente interno scenda al di sotto di 16 °C, nell'analisi del Politecnico di Milano riportata in Appendice B al DCO, le assunzioni considerano contemporaneamente quattro fattori altamente critici: (i) minima temperatura esterna, (ii) peggiore classe energetica dell'edificio, (iii) scelta più critica del momento dell'interruzione del servizio quando gli ambienti non hanno ancora raggiunto la temperatura di confort e (iv) minore inerzia dei radiatori in alluminio: tali assunzioni identificano un *worst case* non rappresentativo delle condizioni medie di utilizzo del servizio. Pertanto si ritiene opportuno utilizzare dei parametri di calcolo adeguati per l'intera stagione di riscaldamento mediando le condizioni più critiche dei giorni più freddi con le condizioni moderate dei mesi meno freddi. Si segnala, inoltre, che la scelta modellistica adottata dal Politecnico di Milano di regolare la sottostazione "limitando in potenza", intesa come taglio del valore di potenza termica fornita, non rappresenta la tipologia di regolazione più rappresentativa del contesto nazionale dei principali esercenti del settore, la quasi totalità dei quali adotta una tipologia di regolazione "limitando in portata". Una tale tipologia di regolazione della sottostazione determina, nei primi momenti di richiesta di carico da parte del Cliente, il superamento del valore nominale di potenza installata, raggiungendo un valore molto più elevato per effetto dell'alto valore di ΔT sul secondario durante la fase di transitorio. Tale fenomeno comporta, di conseguenza, il raggiungimento della temperatura di fornitura in un tempo di regimazione decisamente inferiore, arrivando mediamente nella condizione di "impianto caldo" in meno di 2 ore. La possibilità che avvenga una interruzione totale di portata all'interno di una finestra temporale così limitata appare assai remota, pertanto si conclude che la definizione di interruzione

lunga debba essere adeguata al caso più probabile in cui il verificarsi dell'evento avviene ad "impianto caldo".

Si suggerisce, in conclusione, di registrare le interruzioni lunghe definite come interruzione di portata per almeno:

- a. 6 ore consecutive nel periodo invernale (riferito alla fascia climatica di riferimento);
- b. 8 ore consecutive nel periodo estivo (riferito alla fascia climatica di riferimento).

La definizione di **periodo invernale**, verosimilmente per errore materiale, è invertita.

Con riferimento alle definizioni di potenza impegnata e temperatura di fornitura, si rileva che le definizioni proposte non tengono conto dell'inerzia termica del teleriscaldamento; si suggerisce pertanto di integrare le definizioni come segue:

- **Potenza impegnata** è il parametro tecnico di fornitura che indica il valore minimo di potenza termica resa disponibile dall' esercente, su richiesta del Cliente, da raggiungere entro un'ora dal verificarsi delle condizioni nominali del secondario di portata e di temperatura di ritorno;
- **Temperatura di fornitura** è il parametro tecnico di fornitura che indica la temperatura minima garantita all'utente per il servizio offerto, in mandata del punto di fornitura, da raggiungere entro un'ora dal verificarsi delle condizioni nominali del secondario di portata e di temperatura di ritorno.

S.6 Si condivide l'esclusione dal perimetro obbligatorio della cartografia degli allacciamenti? Motivare la risposta.

Si condivide.

S.7 Si condivide il termine del 31 dicembre 2021 per il completamento delle informazioni cartografiche relative ai tratti di rete esistente? Motivare la risposta.

La Scrivente ritiene adeguata la scadenza proposta per il completamento delle informazioni cartografiche relative ai tratti di rete esistente.

S.8 Si condivide la scelta di uniformare i tempi massimi di completamento dell'ispezione della rete, indipendentemente dalla tipologia di fluido termovettore utilizzato? Motivare la risposta.

Si condivide.

S.9 Si condivide quanto prospettato in materia di pronto intervento, incidenti ed emergenze? Motivare la risposta.

Si condivide.

S.10 Si condivide quanto proposto in tema di qualità del fluido termovettore? Motivare la risposta.

Si condivide.

S.11 Si condividono le misure proposte in tema di registrazione delle interruzioni? Motivare la risposta.

Si condivide solo parzialmente. In particolare, si segnalano alcune criticità o richieste di modifica:

1. Con riferimento al par. 6.3, si ritiene che durante il periodo estivo non debba essere imposto uno standard di massima durata per le interruzioni programmate, in quanto è proprio nel periodo di interruzione della stagione termica che vengono effettuati i lavori di allacciamento di nuove utenze; tali attività comportano spesso durate maggiori delle 24 ore proposte dall'Autorità e non quantificabili a priori.
2. Con riferimento al par. 6.9, si ribadisce che non si ritiene verosimile la modellizzazione utilizzata, che indica in 2-3 ore dall'interruzione del servizio il tempo mediamente sufficiente a far scendere a 16°C la temperatura all'interno dell'edificio. Si suggerisce di utilizzare un modello maggiormente rappresentativo delle condizioni di esercizio medie effettive 8si rimanda alla risposta al quesito S5.

Infine, si rileva che l'attribuzione di un **codice identificativo univoco ad ogni allacciamento** (par. 6.14) non risulta necessaria al fine di rilevare le utenze interessate dalle eventuali interruzioni; a tal fine in luogo di individuare *ex ante* un'anagrafica completa di ogni allacciamento, è infatti sufficiente individuare e registrare le sottostazioni di utenza coinvolte nelle singole interruzioni: in tal modo sarà

possibile monitorare periodicamente il fenomeno. La mappatura degli allacciamenti inoltre introdurrebbe un onere eccessivo in capo agli esercenti in quanto tali configurazioni sono oggetto di continue evoluzioni. Per maggiori dettagli si rimanda alle considerazioni espresse in merito allo schema di articolato.

Si precisa che all'Articolo 13.2 dell'Articolato, nel caso di interruzione senza preavviso, non è tecnicamente possibile stabilire l'inizio dell'interruzione come la prima delle segnalazioni pervenute attraverso i canali a), b) o c), ma è necessario che l'inizio venga considerato come per le interruzioni con preavviso (art. 13.1), ossia come l'istante in cui avviene la chiusura delle valvole di intercettazione da parte dell'esercente per la riparazione a seguito di dispersione.

S.12 Si condivide quanto proposto in tema di standard di continuità del servizio? Si ritengono sufficienti, per la continuità del servizio, le misure proposte nel primo periodo regolatorio? Motivare la risposta.

Si condivide.

S.13 Si condivide quanto proposto in tema di parametri tecnici di fornitura? Motivare la risposta.

Non si condivide l'obbligo di introdurre nei contratti i parametri tecnici di esercizio in quanto essi dipendono fortemente dalle caratteristiche del circuito secondario, sono vincolati al raggiungimento di un tempo di regimazione e dipendono dalle condizioni di esercizio esterne; si sottolinea che in ogni caso le sottostazioni di utenza sono dotate di sistemi di regolazione che assicurano il raggiungimento ed il mantenimento delle temperature di *comfort* all'interno dei locali riscaldati.

S.14 Si condivide quanto proposto in tema di irregolarità della fornitura? Motivare la risposta.

Si condivide.

S.15 Si condividono le misure proposte in materia di registrazione, comunicazione e verifica dei dati di qualità tecnica? Motivare la risposta.

La Scrivente condivide le misure proposte.

Ulteriori osservazioni allo schema di articolato

Art. 6: la definizione dell'indicatore *“Numero annuo di dispersioni localizzate per chilometro di rete ispezionata”* pone a numeratore e a denominatore due valori che fanno riferimento a perimetri diversi; infatti DI è il numero totale di dispersioni, sulla rete e sugli allacciamenti, localizzate nell'anno di riferimento a seguito della ispezione della rete, mentre LI è la lunghezza, misurata in chilometri di tracciato, della rete sottoposta ad ispezione nell'anno di riferimento e non comprende gli allacciamenti.

Art. 7: anche la definizione dell'indicatore *“Numero annuo di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi per chilometro di rete”* pone a numeratore e a denominatore due valori che fanno riferimento a perimetri diversi; infatti DT è il numero totale di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento sulla rete e sugli allacciamenti su segnalazione di terzi; LI è la lunghezza, misurata in chilometri di tracciato, della rete sottoposta ad ispezione nell'anno di riferimento e non comprende gli allacciamenti.

Art. 16.4: si richiede di rendere obbligatoria la pubblicazione sul sito internet della comunicazione di preavviso delle interruzioni solo per i casi in cui non è stato possibile affiggere avvisi presso l'utenza, e renderla facoltativa in tutti gli altri casi.

Art. 17.4: non si condivide la necessità di attribuire un codice univoco ad ogni allacciamento in quanto tale obbligo costituisce un onere eccessivamente dispendioso per gli esercenti, sia in termini di introduzione di ulteriori codici in cartografia, sia in relazione all'evoluzione stessa della rete (caratterizzata da continui allacciamenti anche sulle stesse tratte) che richiederebbe un costante lavoro di aggiornamento ed eventuale ricodifica dei codici assegnati.

Si propone, pertanto, di eliminare l'obbligo di assegnare un codice univoco ad ogni allacciamento e di registrare l'origine delle interruzioni (limitatamente alle sole interruzioni lunghe) distinguendo genericamente tra centrale di produzione, rete o allacciamento.